REGOLAMENTO (CEE) N. 1924/76 DELLA COMMISSIONE

del 3 agosto 1976

recante modifica del regolamento (CEE) n. 1500/76 che prevede la concessione di un aiuto, fissato forfettariamente in anticipo, all'ammasso privato delle carni bovine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 568/76 (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 5, lettera b),

considerando che il regolamento (CEE) n. 1500/76 della Commissione, del 25 giugno 1976, che prevede la concessione di un aiuto, fissato forfettariamente in anticipo, all'ammasso privato delle carni bovine (3), ha fissato importi di aiuto all'ammasso privato per periodi da 4 a 6 mesi, di carcasse, mezzene e quarti detti compensati, freschi o refrigerati, nonché di quarti anteriori, freschi o refrigerati, di determinate categorie di bovini adulti;

considerando che l'evoluzione stagionale prevedibile dei prezzi dei quarti anteriori, freschi o refrigerati, di bovini adulti consente di porre fine alla stipulazione di contratti per tali prodotti; che, ai fini di una migliore distribuzione sul mercato al momento della completa realizzazione degli obblighi contrattuali, è inoltre opportuno dar seguito soltanto alle domande riferite alla stipulazione di contratti per un ammasso di 6 mesi delle carcasse e mezzene e dei quarti detti compensati;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1500/76 è completato dai seguenti paragrafi 3 e 4:

« 3. Per l'ammasso privato, durante periodi inferiori a 6 mesi, delle carcasse e mezzene e dei quarti compensati di cui in allegato, lettere a) e b), è dato seguito soltanto alle domande presentate all'organismo d'intervento competente entro le ore 13 del 16 agosto 1976.

4. Per l'ammasso privato dei quarti anteriori di cui in allegato, lettera c), è dato seguito soltanto alle domande presentate all'organismo d'intervento competente entro le ore 13 del 16 agosto 1976 ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 agosto 1976.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.
(2) GU n. L 67 del 15. 3. 1976, pag. 28.
(3) GU n. L 167 del 26. 6. 1976, pag. 31.